DICA-0035973-P-12/11/2025- 4.8.1.8.3
MODULARIO P.C.M. - 198



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

CANNAROZZO ROSARIO PIETRO
PEC: rosario.fnl@postecert.it

COMUNE DI TORREGROTTA (ME)
PEC : protocollo@pec.comune.torregrotta.me.it

*Decisione 27/10/2025 n. 3.139*

**Ricorrente**: CANNAROZZO Rosario Pietro

**contro**

**Amministrazione resistente**: Comune di Torregrotta

FATTO

Il sig. Rosario Pietro Cannarozzo, presidente del "Movimento Cittadino Riprendiamoci la Nostra Città Torregrotta", dopo aver presentato al Comune di Torregrotta un'istanza di accesso civico *ex* art. 3, D.Lgs. n. 33 del 2013 per chiedere documenti ed informazioni relativi alla stazione ferroviaria di Torregrotta, ha presentato una richiesta di riesame *ex* art. 25 legge 241/90 alla Commissione, avverso il silenzio rigetto del Comune su detta istanza.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente, in cui si dà atto di aver in parte consentito l'accesso ai documenti in possesso e di aver inoltre trasmesso una relazione alla Prefettura di Messina sulla vicenda segnalata dal ricorrente.

Si rammenta che contro le decisioni assunte dalla Commissione, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 241/1990, è dato ricorso, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della presente comunicazione, al Tribunale amministrativo regionale.

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che l'istanza è stata presentata ai sensi della normativa sull'"accesso civico" previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 33/2013 e, pertanto, la Commissione è incompetente a decidere del relativo ricorso, seppur presentato ai sensi della L n. 241 del 1990. Infatti, secondo l'orientamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, *electa una via* in sede procedimentale, alla parte è preclusa la conversione dell'istanza da un modello all'altro che non può essere né imposta alla pubblica amministrazione né ammessa - ancorché su impulso del privato - in sede di riesame o di ricorso giurisdizionale (cfr. Adunanza Plenaria, n. 10/2020).

Nelle ipotesi di rigetto – espresso o tacito - di una istanza di accesso civico, l'art. 5 co. 7 del citato D.Lgs. 33/2013 radica, infatti, la competenza a decidere del relativo ricorso in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale l'istante può presentare richiesta di riesame.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per incompetenza della Commissione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Roma, 27 ottobre 2025

p.IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

ENRICO TORRI
CORTE DEI CONTI
11.11.2025
11:02:22
GMT+00:00